

Provincia di Biella

Ordinanza n 39/09-07-509BI. Domanda datata 23 febbraio 2026 della società Smer Srl per nuova concessione di piccola derivazione d'acqua pubblica sotterranea da una sorgente tributaria del rio Bagneri, in località Salvine del Comune di Muzzano, a uso produzione di beni e servizi e potabile (attività turistico-ricettiva), con restituzione dei reflui di scarico mediante trincea drenante perdente. Fascicolo provinciale 509BI.

Il Responsabile

del Procedimento di competenza della Provincia di Biella, funzionario tecnico Geom. Lucio Menghini, incaricato con determinazione Dirigenziale del 09 gennaio 2026, n° 6,

Premesso che:

con domanda 18 febbraio 2026, depositata e registrata in data 19 febbraio 2026, al n° 10.329 di protocollo provinciale, il legale rappresentante della società Smer Srl, con sede in Vigliano Biellese, via Milano, n° 16, ha chiesto, ai sensi e per gli effetti degli articoli 27, comma 2 e 32 del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n° 10/R e ss.mm.ii., nuova concessione di piccola derivazione d'acqua pubblica sotterranea allo scopo di derivare una portata massima istantanea di litri al secondo 1,00 e un volume massimo annuo di metri cubi 15.768, a cui corrisponde una portata media annua di litri al secondo 0,50 d'acqua pubblica sotterranea da una sorgente tributaria del bacino del rio bagneri, ubicata in località Salvine del Comune di Muzzano (BI), ad uso produzione di beni e servizi e potabile (nuova attività turistico-ricettiva con fornitura di acqua al consumo umano tramite approvvigionamento autonomo), con restituzione dei reflui di scarico nel sottosuolo mediante trincea perdente, sempre in territorio di Muzzano (BI);

Accertato che:

la Società Smer Srl ha provveduto a corredare la suddetta istanza di rinnovo con la documentazione prevista ai sensi dell'articolo 8 del regolamento regionale recante: "Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)", approvato con D.P.G.R. 29 luglio 2003, n° 10/R e ss.mm.ii., depositando agli atti d'ufficio:

- * attestazione versamento spese d'istruttoria;
- * schede del catasto delle derivazioni idriche;
- * relazione tecnica illustrativa;
- * relazione idrogeologica;
- * progetto della nuova derivazione corredato da elaborati planimetrici e particolari costruttivi;

Dato atto che:

con nota datata 05 marzo 2026, n° 4.557 di protocollo provinciale, questa Amministrazione ha comunicato alla società Smer Srl, a norma della Legge n° 241/1990 e ss.mm.ii., l'avvio del procedimento relativo a nuova concessione nell'ambito del medesimo procedimento;

Considerato che:

le Amministrazioni provinciali, per effetto della L.R. n° 5/94, sono state sub delegate dalla Regione Piemonte ad esercitare le funzioni amministrative inerenti all'utilizzo delle risorse idriche e pertanto la Provincia di Biella è subentrata, a far data dal 01 maggio 1995, al Servizio Regionale OO.PP. e Difesa Suolo di Vercelli nella gestione delle istruttorie relative alle domande per concessioni di derivazione d'acqua pubblica.

successivamente, alle Amministrazioni Provinciali, per effetto della L.R. n° 44/00 e ss.mm.ii., sono state attribuite le funzioni amministrative inerenti all'utilizzo delle risorse idriche e che questa Amministrazione Provinciale è preposta, a far data dal 4 maggio 2000, alla gestione delle istruttorie relative alle concessioni di grandi e piccole derivazioni d'acqua pubblica;

Verificato che:

le opere di presa dell'acqua da utilizzarsi per praticare la nuova utilizzazione energetica, così come le soglie dimensionali di quest'ultima:

❖ non rientrano fra le categorie indicate sia al punto 2, lettera h), che al punto 8, lettera t) dell'Allegato IV - Progetti sottoposti alla verifica di assoggettabilità di competenza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano – alla Parte II del D.Lgs 3 aprile 2006, n° 152 e ss.mm.ii., come ridefinite nelle categorie B.2.h2) e B.8.t) dell'Allegato B alla recente L.R. 19 luglio 2023, n° 13, con cui, tra l'altro, è stata abrogata la precedente L.R. n° 40/1998 e ss.mm.ii. e che, quindi, la variante sostanziale al rispettivo titolo concessorio risulta esclusa dai procedimenti di “Verifica” e “Valutazione” nelle procedure di VIA di competenza dell'Amministrazione Provinciale, come previste dagli articoli 19 e 23 del medesimo decreto;

❖ ricadono all'interno dell'area denominata “IT1130007 TRAPPA–BAGNERI”, individuata come “Sito di Importanza Regionale (SIR)”, quale perimetrazione dei siti di interesse naturalistico a livello locale proposti dalla Regione Piemonte nell'ambito del Progetto Bioitaly (Ministero dell'Ambiente), ex L.R. n° 47/1995 poi abrogata dall'articolo 63, comma 1, lettera a), n° 116) della L.R. n° 19/2009 e ss.mm.ii. e ora costituenti nodi della “Rete Ecologica Regionale”;

Rilevato che:

nel Piano di Gestione del distretto idrografico del fiume Po, come derivante dalla sua stesura principale e seguenti aggiornamenti:

✓ primo Piano di Gestione del Distretto Idrografico del Fiume Po (PdG Po 2010), adottato con deliberazione del Comitato istituzionale dell'Autorità di Bacino del Po 24 febbraio 2010, n° 1 e successivamente approvato in via definitiva con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 08 febbraio 2013 (G.U. n° 112, in data 15 maggio 2013);

✓ secondo Piano di Gestione del Distretto Idrografico del Fiume Po - Riesame e aggiornamento al 2015 (PdG Po 2015), adottato con deliberazione del Comitato istituzionale dell'Autorità di Bacino del Po

17 dicembre 2015, n° 7, approvato con deliberazione del Comitato istituzionale dell'Autorità di Bacino del Po 03 marzo 2016, n° 1 e successivamente approvato in via definitiva con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 ottobre 2016 (G.U. n° 25, in data 31 gennaio 2017);

✓ terzo Piano di Gestione del Distretto Idrografico del Fiume Po - Riesame e aggiornamento al 2021 (PdG Po 2021), adottato con deliberazione del Comitato istituzionale dell'Autorità di Bacino del Po 20 dicembre 2021, n° 4,

Il corpo idrico sotterraneo da cui avviene il prelievo principale, soggetto agli obiettivi di qualità ambientale ai sensi della WFD 2000/60/CE, è denominato **GWB-CRN- IT0101SS2N352PI**, il cui stato ambientale (chimico ed ecologico) risulta "**buono**":

Appurato che:

ai sensi del regolamento regionale recante "Prima definizione degli obblighi concernenti la misurazione dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica (Legge regionale 29 dicembre 2000, n.61)", approvato con D.P.G.R. 25 giugno 2007, n° 7/R e ss.mm.ii., il prelievo idrico oggetto di nuova concessione non rientra fra le tipologie sottoposte ad obbligo di installazione di strumenti di misura e registrazione delle portate e dei volumi prelevati;

Dato atto che:

a termini dell'articolo 6, comma 2, lettera c) del regolamento regionale recante "Disposizioni per l'implementazione del deflusso ecologico, approvato con D.P.G.R. 27 giugno 2021, n° 14/R e ss.mm.ii., il prelievo da accordare dalla sorgente ubicata in territorio del Comune di Muzzano può essere consentito anche in deroga al valore del DE previsto dall'articolo 5 del medesimo regolamento regionale, trattandosi di prelievo con portata massima istantanea uguale o inferiore a litri al secondo 5,00 (cinque);

Sulla base di tali premesse;

Richiamati i seguenti atti normativi:

il R.D. 11 dicembre 1933, n° 1.775 e ss.mm.ii.;

il D.Lgs. 03 aprile 2006, n° 152 e ss.mm.ii.;

il D.Lgs. 16 giugno 2017, n° 104 e ss.mm.ii.;

la L.R. 29 novembre 1996, n° 88 e ss.mm.ii.;

la L.R. 29 dicembre 2000, n° 61 e ss.mm.ii.,

la L.R. 05 agosto 2002, n° 20 e ss.mm.ii.;

la L.R. 29 ottobre 2015, n° 23, recante: "Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n° 56";

la L.R. 08 luglio 2025, n° 9;

il D.P.G.R. 29 luglio 2003, n° 10/R e ss.mm.ii.;

il D.P.G.R. 25 giugno 2007, n° 7/R e ss.mm.ii.;

il D.P.G.R. 17 luglio 2007, n° 8/R e ss.mm.ii.;

il D.P.G.R. 09 marzo 2015, n° 2/R e ss.mm.ii.;

il D.P.G.R. 27 dicembre 2021, n° 14/R;

a seguito delle verifiche condotte in proprio, ritiene possibile, alla luce di quanto sopra esposto, ammettere a istruttoria la domanda datata 23 febbraio 2026 per nuova concessione di piccola derivazione

d'acqua pubblica sotterranea, mediante adozione di specifica ordinanza ai sensi e per gli effetti dell'articolo 11 del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n° 10/R e ss.mm.ii.;

Il Dirigente

dell'Area Tutela e Valorizzazione Ambientale, Dott. Graziano Stevanin, incaricato con Decreto del Presidente della Provincia n° 93, del 27 settembre 2024;

Vista e fatta propria la relazione che precede;

Rilevato che l'adozione del provvedimento rientra tra le competenze dirigenziali per il combinato disposto degli artt. 48 comma 1, 107 e 183 del D.Lgs 267/2000 e degli artt. 16 e 17 del D.Lgs 165/2001;

Accertata la conformità allo statuto e ai regolamenti provinciali in vigore,

ORDINA

ai sensi e per gli effetti dell'articolo 11 del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n° 10/R e ss.mm.ii.:

1. la pubblicazione per intero della presente ordinanza nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, alla sezione "Annunci", nonché l'inserimento delle informazioni caratteristiche afferenti la derivazione d'acqua pubblica oggetto della presente, nella sezione "Atti di altri Enti", alla voce "Annunci Legali ed Avvisi" del sito Internet [regionale https://www.regione.piemonte.it/AttiAltriEnti/art11/index.shtml](https://www.regione.piemonte.it/AttiAltriEnti/art11/index.shtml);
2. l'affissione della presente ordinanza per 15 giorni consecutivi a decorrere dal **16 aprile 2026**, all'Albo Pretorio del Comune di Muzzano (BI);
3. la convocazione della visita locale d'istruttoria di cui all'articolo 14 del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n° 10/R e ss.mm.ii., avente valore di Conferenza di Servizi ai sensi dell'articolo 14 della Legge n° 241/1990 e ss.mm.ii., alla quale potrà intervenire chiunque vi abbia interesse, per il giorno **04 giugno 2026**, con ritrovo alle ore 10:30 presso il Comune di Muzzano;
4. che eventuali opposizioni e/o osservazioni, così come memorie scritte e documenti, potranno essere presentate per iscritto, non oltre i quindici giorni dall'inizio della pubblicazione indicata al precedente punto 2, sia presso la Provincia di Biella, che presso il Comune di Muzzano (BI), ovvero le medesime potranno essere rese direttamente nel corso della visita pubblica;
5. che copia della presente Ordinanza, corredata da stato di consistenza della derivazione, sia trasmessa, oltre che al soggetto richiedente la concessione, anche ai sottoindicati soggetti per l'espressione di parere ai sensi dall'articolo 11, comma 3 del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n° 10/R e ss.mm.ii.:
 - * Comando Militare Esercito Piemonte di Torino;
 - * Regione Piemonte – Settore Biodiversità e Aree Naturali di Torino;
 - * Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale – Dipartimento Territoriale Piemonte Nord Est, di Biella;
 - * Ente di Governo dell'Ambito Territoriale Ottimale n° 2 "Biellese vercellese casalese" di Vercelli;

* Azienda Sanitaria Locale BI – Servizio di Igiene degli Alimenti e Nutrizione;

* Comune di Muzzano (BI);

6. alla Amministrazione Comunale di Muzzano (BI), di restituire alla Provincia di Biella – Area Tutela e Valorizzazione Ambientale, il referto di avvenuta affissione della presente Ordinanza al rispettivo Albo Pretorio digitale, nonché le eventuali opposizioni, osservazioni, memorie scritte e documenti pervenute entro quindici giorni dall'inizio del periodo di pubblicazione;

7. di rendere noto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 11, comma 4, lettera c) del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n° 10/R e ss.mm.ii., che:

➤ l'Amministrazione procedente è la Provincia di Biella;

➤ l'Organo competente al rilascio dell'atto finale è il Dirigente dell'Area Tutela e Valorizzazione Ambientale, dott. Graziano Stevanin;

➤ l'Ufficio interessato è il Servizio Provinciale Risorse Idriche, con sede in 13900 Biella, Via Q. Sella, n° 12 (accesso da Piazza Unità d'Italia), telefono 015/8480762, fax 015/8480740, e-mail *protocollo.provinciabiella@pec.ptbiellese.it*;

➤ il responsabile del procedimento amministrativo e dell'istruttoria è il funzionario tecnico Geom. Lucio Menghini;

➤ Il procedimento dovrà concludersi nel termine di 180 giorni decorrenti dalla data di presentazione della domanda di variante ed è sospeso in pendenza degli adempimenti a carico degli istanti;

8. che le domande che riguardino derivazioni tecnicamente incompatibili con quella prevista dalla domanda datata 23 febbraio 2026 su indicata saranno accettate e dichiarate concorrenti con questa, se presentate non oltre quaranta giorni dalla data di avvenuta pubblicazione della presente ordinanza d'istruttoria sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte;

9. che, a tale scopo, per consentire l'esercizio dei diritti derivanti dall'articolo 12 del D.P.G.R. n° 10/R/2003, a tutti i soggetti intenzionati a porsi in concorrenza nei soli riguardi dei quantitativi riferiti all'aumento di portata, nel caso in cui la nuova domanda debba essere sottoposta alle procedure di cui alla L.R. 13/2023 e ss.mm.ii., è consentita in via eccezionale la presentazione della domanda di concessione di derivazione, redatta in conformità al suddetto D.P.G.R. n° 10/R/2003, la cui accettazione resterà comunque subordinata all'espletamento degli adempimenti di cui alla suddetta legge regionale;

10. al rappresentante della Amministrazione comunale partecipante di far pervenire alla Provincia di Biella, ovvero di esprimere nel corso della visita locale, il proprio avviso in ordine a eventuali motivi ostativi all'esecuzione della derivazione e al rilascio di nuova concessione.

11. che i funzionari incaricati della visita sono autorizzati ad entrare nei fondi privati per procedere alle constatazioni di legge;

12. che, in caso di presentazione ed ammissione ad istruttoria di domande concorrenti, la visita sopra indicata potrà essere rinviata ad

altra data, previo esperimento di nuova procedura nei modi e termini
stabiliti dall'articolo 11, comma 1 del citato regolamento regionale.
Biella, lì 27 marzo 2026.-

Il Dirigente
Graziano Stevanin